



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1181 DEL 12/10/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.

DITTA ZANETTI MARCO & C. S.N.C. (P.I.: 03040030243) – STABILIMENTO DI VIA ENRICO FERMI N. 23 IN COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che la Ditta Zanetti Marco & C. S.n.c. (p.i.: 03040030243) per lo stabilimento di via Enrico Fermi n. 23 in Comune di Tezze sul Brenta (VI), risulta iscritta al n. 3/2009 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 42/Acqua Suolo Rifiuti/15 prot n. 23770 del 11/04/2018, per le tipologie di cui ai punti 1.1 (R13), 3.1 (R13-R4), 3.2 (R13-R4), 5.8 (R13) e 6.1 (R13) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 12/10/2018 compreso;

2) La Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 23770 del 11/04/2018, ha inviato la comunicazione per il rinnovo dell'iscrizione, dichiarando che “nulla è cambiato rispetto alla comunicazione precedente per l'iscrizione n. 3/2009”.

3) la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 54268 del 14/08/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'iscrizione e sospensione dei termini per richiesta integrazioni.

4) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 66679 del 10/10/2018, ha comunicato di rinunciare alla gestione dei rifiuti con codici EER 100299, 100899, 120199 ed ha inviato le copie dell'accertamento da parte di un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n.765/2008 secondo le disposizioni dell'articolo 6 dei regolamenti UE.

5) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 67149 del 12/10/2018, ha comunicato che:

“1. La Ditta non possiede la certificazione di cui al Regolamento UE n 715/2013 per il recupero dei rottami di rame;

2. Relativamente al codice CER 170411 (cavi diversi da quelli di cui al CER 170410), la ditta effettua solo attività di messa in riserva R13;

3. Relativamente al codice CER 170401 (rame bronzo ottone), la ditta non effettua attività di recupero R4 e pertanto si chiede di stralciarlo dalla comunicazione”.

Rilevato che la ditta effettua operazioni di recupero (R13 e R4) soggette ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 che comportano l'ottenimento di materiali “End of Waste” ed, in parte,

soggette al D.M. 05/02/1998.

Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 1.1 (R13), 3.1 (R13-R4), 3.2 (R13-R4), 5.8 (R13) e 6.1 (R13) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2018 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.

Visti:

Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - "rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio";

Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - "rottami di rame";

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

Visti l'art. 19 (sulle competenze della Provincia), l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

DETERMINA

1) di rinnovare alla Ditta Zanetti Marco & C. S.n.c. (p.i.: 03040030243), per lo stabilimento di via Enrico Fermi n. 23 in Comune di Tezze sul Brenta (VI), l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:

1)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliacoppiati, anche di imballaggi
	Codice C.E.R.	150101
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	10 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

2) b i s	Tipologia di rifiuti Regolamento UE n. 333/2011	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
	Codici C.E.R.	100210 120101 120102 150104 160117 170405 191202 200140
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	50 t (operazioni: R13 - R4)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	2180 t/anno (operazioni: R13 - R4)
	Note	Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di FERRO

3)	Tipologia di rifiuti D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
	Codici C.E.R.	110501 120103 120104 150104 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	30 t (operazioni: R13 - R4) *
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	480 t/anno (operazioni: R13 - R4) *
	Note	Si applica il punto 3.2 dell' allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)

3) b i s	Tipologia di rifiuti Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
	Codici C.E.R.	110501 120103 120104 150104 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	* vedere tabella precedente (operazioni: R13 - R4)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	* vedere tabella precedente (operazioni: R13 - R4)
	Note	Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di ALLUMINIO e n. 715/2013 per rottami di RAME

4)	Tipologia di rifiuti D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto
	Codici C.E.R.	170411
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	6 t (operazioni: R13)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	21 t/anno (operazioni: R13)
	Note	Si applica il punto 5.8 dell' allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)

5)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
	Codice C.E.R.	150102
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	10 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

con le seguenti prescrizioni:

- a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 105 tonnellate.
 - b) Trattandosi di attività di recupero (R4) soggetta a diversi tipi di regolamento (Regolamenti UE in materia di End of Waste e D.M. 05/02/1998), le quantità di rifiuti indicate nelle suddette tabelle devono intendersi come quantitativo cumulato per l'intera attività.
 - c) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 45 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
 - d) La quantità massima di trattamento (operazione R4) dell'impianto deve essere inferiore a 10 t/giorno.
 - c) Il presente provvedimento ha validità fino al **12/10/2023** compreso.
- 2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
 - 3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

- 1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti Europei in materia di "End of Waste" ove previsto, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
- 2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
- 3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- 4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
- 5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

10) Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 42/Acqua Suolo Rifiuti/15 prot n. 23770 del 11/04/2018.

11) La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav e all'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 12/10/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI